

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

NUOTO UNO STILE DI VITA - APS

Art. 1 **Costituzione e denominazione**

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata **"NUOTO UNO STILE DI VITA - APS"**. Di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione".

L'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 2 **Sede**

L'Associazione ha sede legale in Via Andrea Moretti, 16 - Bergamo (24121).

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi operative, secondarie o uffici sul territorio nazionale, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 3 **Natura, principi, assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio**

L'Associazione è autonoma, libera, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non persegue fini di lucro e opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione opera secondo i principi di democraticità, uguaglianza dei diritti di tutti i soci, partecipazione attiva alla vita associativa, solidarietà, inclusione sociale e rispetto della persona, senza discriminazioni di sesso, genere, orientamento sessuale, religione, nazionalità, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.



Art. 4
Finalità associative

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con **prevalente riferimento al nuoto e agli sport acquatici**, intesi come strumenti educativi, culturali, sociali e di promozione del benessere psicofisico.

In particolare, l'Associazione si propone di:

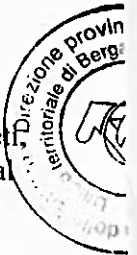
- promuovere la cultura del nuoto e degli sport acquatici come pratica educativa, formativa e inclusiva;
- diffondere i valori dello sport, della salute, del benessere e della relazione consapevole con l'acqua;
- favorire la crescita culturale, civile e sociale delle persone e delle comunità;
- contrastare ogni forma di esclusione, discriminazione o marginalizzazione attraverso lo sport e la cultura.

Art. 5
Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, con particolare riferimento alla promozione del nuoto e degli sport acquatici come strumenti educativi, culturali, sociali e di benessere psicofisico.

- L'Associazione realizza attività educative, formative, informative e culturali rivolte ad atleti, giovani, famiglie, tecnici, società sportive, scuole, enti e comunità, anche con riferimento al benessere psicologico, emotivo e relazionale dei giovani atleti, attraverso attività informative, educative e formative. Tali attività rientrano nell'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 117/2017.
- L'Associazione realizza inoltre attività culturali, divulgative, editoriali e giornalistiche, anche mediante articoli, libri, podcast, video, contenuti digitali, materiali multimediali, pubblicazioni e la gestione di una o più testate giornalistiche dedicate al nuoto, agli sport acquatici e ai temi educativi, culturali e sociali ad essi connessi. Tali attività rientrano nell'art. 5, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 117/2017.
- L'Associazione promuove iniziative finalizzate all'inclusione sociale, all'accessibilità alla pratica del nuoto e degli sport acquatici, alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di ogni forma di esclusione, discriminazione o marginalizzazione, con particolare attenzione a giovani, persone fragili, persone con disabilità e soggetti in condizioni di svantaggio. Tali attività rientrano nell'art. 5, comma 1, lett. w), del D.Lgs. 117/2017.
- L'Associazione può svolgere attività di studio, osservazione, raccolta dati, analisi e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nonché attività di diffusione dei relativi risultati, sui temi del nuoto, degli sport acquatici, del benessere psicofisico, dell'educazione sportiva, dell'inclusione, dell'accessibilità agli impianti e dell'impatto sociale, culturale ed educativo della pratica sportiva. Tali attività rientrano nell'art. 5, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.



UP *Ri*

Art. 6
Attività diverse, editoriali, merchandising e Partita IVA

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- produrre, pubblicare e vendere libri, pubblicazioni, opere editoriali e materiali multimediali;
- realizzare e commercializzare merchandising e materiali promozionali coerenti con la propria identità e con le proprie finalità associative;
- svolgere attività economiche e commerciali finalizzate all'autofinanziamento, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

I proventi derivanti dalle attività diverse sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Qualora necessario per lo svolgimento continuativo di tali attività, l'Associazione potrà procedere all'apertura e gestione di Partita IVA, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del Codice del Terzo Settore.

Art. 7
Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 8
Soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e i principi dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a mantenere nel tempo i requisiti soggettivi e numerici previsti dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9
Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

 LP

Art. 10
Diritti dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti, tra cui:

- partecipare alla vita associativa;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti.

Art. 11
Doveri dei soci

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 12
Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per decesso.

Art. 13
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 14
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata agli associati almeno otto giorni prima della data fissata, mediante posta elettronica, PEC, comunicazione scritta o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'invio. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione, anche in modalità telematica, nonché l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di audio-videoconferenza, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire loro di intervenire alla discussione e partecipare alla votazione.



Lu. LP

Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. In prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applica quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto.

L'Assemblea, in particolare:

- 
- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca l'organo di controllo, qualora obbligatorio per legge;
 - c. approva il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
 - e. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. predispone il bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- c. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- d. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e. propone eventuali regolamenti interni;
- f. delibera sull'apertura di sedi operative, secondarie o uffici;
- g. individua le attività diverse, secondarie e strumentali, eventualmente esercitabili dall'Associazione;
- h. compie ogni altro atto necessario al perseguimento delle finalità associative.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica, PEC, comunicazione scritta o altro mezzo idoneo. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante strumenti di audio-videoconferenza, purché sia possibile identificare i partecipanti, consentire loro di intervenire alla discussione e partecipare alla votazione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

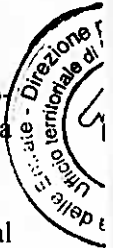
Art. 16 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e ne ha la firma sociale.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo, salvo diversa deliberazione assunta in sede di nomina degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dal Consiglio Direttivo.

LP 



In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, definendone compiti e funzioni.

Art. 17 **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
- contributi, donazioni, erogazioni liberali e lasciti destinati espressamente al patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e non può essere distribuito, neppure in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.

Art. 18 **Entrate e risorse economiche**

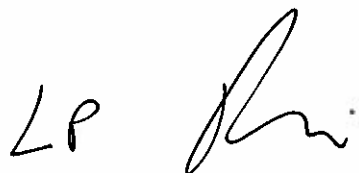
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati, sovvenzioni, convenzioni;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti;
- proventi derivanti dal 5x1000;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- proventi derivanti da attività editoriali e giornalistiche, inclusa la gestione di una o più testate giornalistiche;
- proventi derivanti dalla pubblicazione e vendita di libri, opere editoriali e materiali informativi;
- proventi derivanti dalla realizzazione e vendita di merchandising e materiali promozionali coerenti con le finalità associative;
- proventi derivanti da attività diverse di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte anche mediante Partita IVA, nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le attività sono destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie. Tutte le attività diverse (merchandising, libri, ecc.) sono svolte a norma dell'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e del D.M. 107/2021.

Art. 19 **Patrimonio, risorse e avanzi di gestione**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 20

Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto economico-finanziario, redatto secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i termini di legge.

Il rendiconto, ove previsto, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Con la medesima deliberazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

Art. 22

Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.



LP *[Signature]*

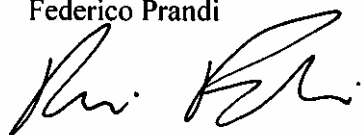
Art. 23
Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2026.

Il Presidente dell'Assemblea

Federico Prandi



Il Segretario

Lorenzo Prandi

